



TEL	FAX	CF/PI	WEB	INDIRIZZO
049 9998532	049 9900264	CF 80010150284 PI 01592510281	TRIBUTI@COMUNE.TEOLO.PD.IT WWW.COMUNE.TEOLO.PD.IT TEOLO.PD@CERT.IP-VENETO.NET	VIA EUGANEA TREPONTI 34 CAP 35037 GPS: 45.3666°N 11.7086°E

Codice univoco fatture: UFF55J6 – PagoPA <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>



## IMPOSTA DI SOGGIORNO

A PARTIRE DAL 01/05/2022

### ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA

Il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 ha dato facoltà ai Comuni di istituire l'imposta di soggiorno il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Il Comune di Teolo, con deliberazioni di C.C. n. 82 del 27/12/2019 e G.C. 7 del 10/02/2022, ha introdotto l'Imposta di soggiorno con decorrenza 01/05/2022.

L'imposta deve essere applicata su tutti i pernottamenti di non residenti in strutture ricettive, alberghiere, complementari, all'aperto, alle locazioni turistiche e agli agriturismi, collocate sul territorio del Comune di Teolo, ed è calcolata per ciascun pernottamento applicando alla tariffa base eventuali riduzioni (massimo 7 pernottamenti).

La legge ed il regolamento comunale prevedono alcuni obblighi per il gestore della struttura ricettiva quali l'applicazione dell'imposta per i soggiorni presso la struttura gestita, la comunicazione periodica al Comune dei pernottamenti attraverso apposito portale web, il versamento dell'imposta nelle casse comunali, la dichiarazione annuale.

Il D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77, ha introdotto importanti modifiche sul ruolo del Gestore delle strutture ricettive stabilendo, all'art. 180, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi", ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura.

### NORMATIVA

#### Leggi e Decreti

D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 art. 4 - Istituzione Imposta di Soggiorno, D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n. 77 (art. 180), D.L. 22.03.2021, n. 41, convertito nella L. 21.05.2021, n. 69 (art. 25)

#### Normativa Regionale sul Turismo

Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 56 del 19 marzo 2019 - Approvazione del nuovo modello di comunicazione alla Regione per locazione turistica, ai sensi dell'articolo 27 bis della L.R. n. 11/2013. Revoca dei Decreti Direttore Direzione Turismo n.53/2016 e n.113/2018, Decreto Regionale n. 53 del 31/08/2016 - Approvazione nuovo modello Locazioni turistiche, Decreto del Direttore del Turismo Regione Veneto n. 42 del 13/08/2015 - Locazioni turistiche, Delibera della Giunta Regionale n.881 del 13/07/2015 - Locazioni turistiche, Delibera della Giunta Regionale n.419 del 31/03/2015 - Classificazione strutture complementari, Deliberazione della Giunta Regionale n.50 del 20/01/2015 - Ospitalità diffusa, Legge Regionale n.45 del 40/12/2014 - Modifiche alla L.R. n.11 del 14/06/2013, Deliberazione della Giunta Regionale n.1521 del 12/08/2014 - Albergo diffuso, Deliberazione della Giunta Regionale n.1483 del 05/0/2014 - Disciplina agriturismo, Deliberazione della Giunta Regionale n.1001 del 17/06/2014 - Classificazione strutture all'aperto, Deliberazione della Giunta Regionale n.807 del 27/05/2014 - Classificazione strutture alberghiere, Deliberazione della Giunta Regionale n.1327 del 23/07/2013 - Alloggi turistici locati, Deliberazione della Giunta Regionale n.1327 - Allegato A, Legge Regionale n.11 del 14/06/2013, Delibera n.19 del 09.01.2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale per il Veneto, Sentenza n. 1165/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 art. 7 bis riguardante le sanzioni amministrative, Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 artt. 93, 223 e 233 riguardante gli obblighi e le responsabilità degli agenti contabili, Legge n. 689 del 24 novembre 1981

### PORTALE WEB DELL'IMPOSTA

Il Comune di Teolo mette a disposizione delle strutture ricettive, un portale web per gli adempimenti inerenti l'Imposta di Soggiorno (IDS). Per l'utilizzo di tale portale è necessario contattare l'ufficio tributi per il previsto accreditamento: telefono 049-9998532, email [tributi@comune.teolo.pd.it](mailto:tributi@comune.teolo.pd.it). In alternativa è possibile recarsi di persona all'ufficio tributi per gli adempimenti necessari.

### TARIFFE

STRUTTURE RICETTIVE EXTRALBERGHIERE ART 25 LRV 33/2002	Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi
Attività ricettive in esercizi di ristorazione	€ 1,00
Strutture ricettive - residence	€ 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico	€ 1,00
Attività ricettive a conduzione familiare – bed & breakfast	€ 1,00
Esercizi di affittacamere	€ 1,00
Case religiose di ospitalità	€ 1,00
Foresterie per turisti	€ 1,00
Case per ferie	€ 1,00
Altre strutture ricettive extralberghiere	€ 1,00

<b>Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 Alberghi o Hotel - Albergo diffuso (Termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Cinque stelle e cinque stelle lusso	€ 1,50
Quattro stelle e superiori	€ 1,50
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00
Una stella	€ 1,00

<b>Strutture ricettive alberghiere Art. 24 L.R. Veneto n. 11 del 14.06.2013 Alberghi o Hotel - Albergo diffuso (Non termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Cinque stelle e cinque stelle lusso	€ 1,50
Quattro stelle e superiori	€ 1,50
Tre stelle e tre stelle superiori	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00
Una stella	€ 1,00

<b>Villaggio albergo (Termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Quattro stelle	€ 2,00
Tre stelle	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00

<b>Villaggio albergo (Non termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Quattro stelle	€ 1,50
Tre stelle	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00

<b>Residenze turistico – Alberghiere (Termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Quattro stelle	€ 2,00
Tre stelle	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00

<b>Residenze turistico – Alberghiere (Non termali)</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Quattro stelle	€ 1,50
Tre stelle	€ 1,00
Due stelle	€ 1,00

<b>Strutture ricettive all'aperto Art. 26 LR Veneto n. 11 del 14.06.2013</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
Campeggi	1 stella	€ 1,00
	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,00
	4 stelle	€ 1,00
	5 stelle	€ 1,00
Villaggi Turistici	2 stelle	€ 1,00
	3 stelle	€ 1,00
	4 stelle	€ 1,00
	5 stelle	€ 1,00

<b>Strutture ricettive complementari Art. 27 LR Veneto n. 11 del 14.06.2013</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
<u>Alloggi Turistici</u> (affittacamere-Attività ricettive in esercizi di ristorazione, Locande, Attività ricettive in residenze rurali, Country house, Foresterie per turisti)	2 leoni	€ 1,00
	3 leoni	€ 1,00
	4 leoni	€ 1,00
	5 leoni	€ 1,00
<u>Case per Vacanze</u> (Case per ferie, Centri vacanze per ragazzi, ostelli per la gioventù, Case religiose di ospitalità, Centro soggiorno studi, Foresterie per turisti)	2 leoni	€ 1,00
	3 leoni	€ 1,00
	4 leoni	€ 1,00
Unità abitative ammobiliate ad uso turistico (Residence, unità abitative ammobiliate ad uso turistico classificate e non classificate)	2 leoni	€ 1,00
	3 leoni	€ 1,00
	4 leoni	€ 1,00
	5 leoni	€ 1,00
Bed & Breakfast (Attività ricettiva a conduzione familiare – Bed and Breakfast)	2 leoni	€ 1,00
	3 leoni	€ 1,00
	4 leoni	€ 1,00
	5 leoni	€ 1,00

<b>Locazioni Turistiche Art. 27. bis LR Veneto n. 11 del 14.06.2013 e LR Veneto n. 45 del 30.12.2014</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
<u>Locazioni Turistiche</u> Strutture ricettive senza alcun servizio agli ospiti	€ 1,00
<u>Incluse Locazioni brevi</u> ai sensi dell'art. 4 Decreto Legge n. 50 del 24.04.2017 convertito con Legge n. 96 del 21.06.2017	

<b>Attività agrituristiche LR Veneto n. 28 del 10.08.2012 e n. 35 del 24.12.2013</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
<u>Attività agrituristiche</u>	€ 1,00

<b>Attività agrituristiche DGR 1423 del 02.10.2018</b>	<b>Classificazione</b>	<b>Imposta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di sette consecutivi</b>
<u>Attività Agrituristiche</u>	1 girasole	€ 1,00
	2 girasoli	€ 1,00
	3 girasoli	€ 1,00
	4 girasoli	€ 1,00
	5 girasoli	€ 1,00

## MODULISTICA

### CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE - MODELLO 21 ALLEGATO D.P.R. 31.01.1996 N. 194

Viene reso disponibile sia in formato pdf, sia come foglio di calcolo, il conto della gestione dell'agente contabile, modello 21 approvato con D.P.R. 194/1996.

Si fa presente che:

- il modello va compilato per cassa ovvero vanno registrati tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare. Ad esempio va inserito il riversamento fatto al Comune a gennaio 2018, anche se si riferiva a riscossioni da turisti del dicembre precedente. Pertanto il totale delle colonne "estremi di riscossione" e "versamento in tesoreria" non necessariamente dovrà coincidere;
- vanno riportati il numero progressivo della prima e dell'ultima quietanza rilasciata agli ospiti nel periodo di riferimento. Ad esempio, in caso di emissione di n. 80 ricevute o fatture emesse nel mese di gennaio 2018, andrà indicato "dalla n. 1 alla n. 80/2018".

La Corte dei Conti, con delibera n. 19/2013, ha precisato che i Gestori delle strutture ricettive sono qualificabili come agenti contabili. La qualifica di agente contabile si fonda infatti sul presupposto essenziale della disponibilità materiale(cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione.

A tal fine, il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile, dovrà trasmettere al Comune entro il 30 gennaio il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su modello approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21).

Il Comune, entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto, deve inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti.

A partire dal 19.05.2020 in seguito all'entrata in vigore del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito nella L. 20.07.2020, n.77, è stata modificata la qualifica del Gestore delle strutture ricettive. L'art. 180 del D.L. 34/2020 prevede, infatti, che "il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno [...] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi", ossia gli ospiti che soggiornano nella struttura. Da questa modifica derivano cambiamenti sostanziali in materia penale, civile, amministrativa-tributaria.

Prima di tale modifica legislativa, il Gestore incassava e custodiva il denaro pubblico che i propri ospiti pagavano a titolo di imposta di soggiorno, per poi riversarlo al Comune, ente titolare dell'imposta. Attualmente, il Gestore, non più agente contabile, provvede alla

riscossione dell'imposta riversandola al Comune a prescindere dal pagamento da parte dei propri ospiti sui quali, però, può esercitare diritto di rivalsa: opera, quindi, come responsabile dell'imposta divenendo esso stesso obbligato al pagamento con possibile rivalsa sui soggetti passivi.

Il conto potrà essere depositato mediante trasmissione telematica dal portale dedicato. Il Gestore compila il conto di gestione (Modello 21) online; stampa il modello e una volta sottoscritto dal titolare /legale rappresentante (agente contabile), lo inoltra come allegato unitamente ad un documento d'identità.

L'invio del conto mediante il Portale consente l'acquisizione e protocollazione immediata del modello 21. In alternativa, il conto potrà essere inoltrato al Comune secondo una delle seguenti modalità:

- presso gli sportelli comunali in una copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della struttura ricettiva
- mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata (PEC): il conto, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante (agente contabile), potrà essere inviato all'indirizzo [teolo.pd@cert.ip-veneto.net](mailto:teolo.pd@cert.ip-veneto.net)

#### **COMUNICAZIONE DEI PERNOTTAMENTI**

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel bimestre di riferimento. I dati richiesti riguardano:

- il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 7 notti consecutive, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nel vigente regolamento;
- il numero dei pernottamenti esclusi, ossia quelli oltre le 7 notti.

Il sistema, sulla base dei dati inseriti mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà l'importo atteso dell'imposta da versare al Comune.

Il Gestore è tenuto a verificare la correttezza dei dati comunicati al Comune.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l'opuscolo con le tariffe.

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti, si ricorda che:

- devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili, esenti, esclusi registrati secondo il criterio temporale;
- nel form di comunicazione online per l'anno in oggetto, il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi, ridotti, esenti, esclusi.
- il gestore è tenuto ad inviare la comunicazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel bimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare
- ai fini dell'imposta di soggiorno, mediante il portale web, dovranno essere comunicate le modifiche riguardanti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.) e le variazioni inerenti le strutture gestite. Nel caso di modifiche che interessano la struttura ferma restando la tipologia ricettiva, la nuova tariffa verrà applicata dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione. Nel caso in cui la modifica della struttura riguardi la tipologia, la nuova tariffa avrà decorrenza dalla data di variazione. Ad esempio:- variazione della classificazione all'interno della stessa tipologia ricettiva (ad esempio, la modifica delle stelle all'interno della tipologia alberghiera): nuova tariffa dal 1° giorno del bimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.- variazione della tipologia di classificazione (ad esempio, da unità abitativa ammobiliata a locazione turistica): nuova tariffa dalla data di variazione. In questo caso il Gestore dovrà comunicare mediante il Portale la data di chiusura dell'attività (unità abitativa ammobiliata) e contestuale apertura di una nuova attività (locazione turistica).

## **VERSAMENTO**

Gestore della struttura ricettiva versa al Comune l'imposta mediante sistema PagoPA <https://mypay.regione.veneto.it/pa/home.html>

## **DICHIARAZIONI**

In seguito all'approvazione del D.L. 19.05.2020, n. 34 (art. 180) il gestore della struttura ricettiva è tenuto a presentare entro il 30 giugno una dichiarazione riferita all'anno precedente

## **CONTATTI**

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Teolo, oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

mattina lun/ven 8:30/13:00

pomeriggio mart e giov 16:00/18:00

Tel 049-9998532

email [tributi@comune.teolo.pd.it](mailto:tributi@comune.teolo.pd.it)